



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2819/2026

Oggetto: RITEC DI LORENA LINI & C. S.N.C., VIA VITTORIO BOTTEGO 2 E 10R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA, AI SENSI DEL D.P.R.59/2013. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 600,00.

In data 24/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3° del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare Protocollo n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare:

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 19442 del 31/03/2026, pervenuta tramite S.U.A.P., RITEC DI LORENA LINI & C. S.N.C. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività di riparazione e costruzione navale da svolgersi presso lo stabilimento sito in Via Vittorio Bottego 2 e 10R, nel Comune di Genova;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 20668 del 07/04/2026 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, convocando contestualmente la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese);

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 22407 del 14/04/2026 è pervenuta, da parte di ATS Liguria, una richiesta di integrazioni. Con la stessa nota ATS Liguria ha richiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 24649 del 23/04/2026 l'Azienda ha trasmesso le integrazioni richieste da ATS Liguria;

con nota protocollo n. 282883 del 05/06/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 34644 del 05/06/2026, il Comune di Genova ha trasmesso parere negativo sotto il profilo ambientale ed urbanistico, con la motivazione di seguito riportata *"Dall'analisi della cartografia dell'assetto urbanistico del vigente PUC emerge che l'attività insiste su un'area che ricade in ambito di Conservazione dell'impianto Urbanistico (AC-IU), dove l'insediamento della funzione "industria e artigianato" non è ammesso."*;

con nota prot. n. 35088 del 08/06/2026 Città Metropolitana di Genova ha comunicato all'Azienda il preavviso di adozione di provvedimento negativo, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., concedendo alla stessa 10 giorni per fornire osservazioni relativamente al parere negativo espresso dal Comune di Genova con la suddetta nota protocollo n. 34644 del 05/06/2026;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 37767 del 18/06/2026 l'Azienda ha trasmesso, tramite S.U.A.P., le proprie osservazioni relativamente al parere negativo rilasciato dal Comune di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota prot. n. 38311 del 22/06/2026 Città Metropolitana di Genova, alla luce delle osservazioni fornite dall'Azienda, ha chiesto al Comune di Genova di confermare o rivedere il parere rilasciato con nota protocollo n. 34644 del 05/06/2026. Con la medesima nota è stato comunicato che, in attesa di ricevere quanto sopra, i tempi del procedimento sarebbero rimasti sospesi;

con nota prot. n. 48234 del 04/08/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Comune di Genova di fornire aggiornamenti in merito alla pratica, al fine di concludere il procedimento ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 48870 del 06/08/2026 il Comune di Genova – Direzione Ambiente ha chiesto una rivalutazione del profilo urbanistico dell'attività in quanto, alla luce delle osservazioni fornite dall'Azienda, fermo restando che le attività di sabbiatura e molatura rientrano tra quelle contemplate dal D.M. 5 settembre 1994 recante "Elenco delle industrie insalubri", ha ritenuto che le modalità di esercizio dichiarate e le cautele adottate consentano di valutare l'attività quale industria insalubre di seconda classe, anziché di prima classe, ai sensi dell'art. 216 del R.D. 1265/1934;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 23476 del 17/04/2026 il Comune di Genova ha confermato che l'Azienda ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà, pratica n. 124401, contenente prescrizioni;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38604 del 23/06/2026 ATS Liguria ha trasmesso parere igienico-sanitario favorevole;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 52498 del 28/08/2026 il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico precisando che *"... Dall'analisi della cartografia dell'assetto urbanistico del vigente PUC emerge che l'attività insiste su un'area che ricade in ambito di Conservazione dell'impianto Urbanistico (AC-IU), che ricomprende, fra le funzioni principali ammesse, il connettivo urbano. Pertanto, essendo il connettivo di servizio ricompreso nella più ampia definizione di connettivo urbano, l'attività in argomento risulta ammessa nell'ambito di appartenenza. Quanto sopra esclude ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa che potrà tuttavia essere esclusivamente adeguata sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nelle norme di conformità e di congruenza."* e che la suddetta nota annulla e sostituisce il parere precedentemente espresso con nota assunta al protocollo con n. 34644 del 05/06/2026;

Rilevato che presso l'insediamento dell'Azienda non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera;

Ritenuto

di non prescrivere l'aspirazione, il convogliamento e l'abbattimento delle emissioni di COV derivanti dall'attività di verniciatura a rullo/pennello poiché il consumo di prodotti vernicianti a solvente pronti all'uso è inferiore a 5 kg/settimana (corrispondenti a 250 kg/anno). Durante lo svolgimento di tale attività dovrà essere comunque garantita la presenza di adeguati ricambi d'aria ambiente;

che non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati, sostanze appartenenti alle varie classi della tabella A1 e della tabella A2 di cui alla Parte II dell'Allegato I Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle classi 1 e 2 della tabella D di cui alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad eccezione degli isocianati ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che emissioni derivanti da operazioni di sgrassaggio nelle quali non siano utilizzati solventi alogenati caratterizzati dalle indicazioni di pericolo H341, H351 e H371, e nelle quali si utilizzino solventi in quantità inferiore a 0.5 Kg/giorno, equivalenti a 2,5 kg/settimana (corrispondenti a 125 kg/anno), non necessitino di un sistema di abbattimento degli inquinanti; tali lavorazioni dovranno essere svolte mediante macchine a ciclo chiuso ed in locali dotati di idonei ricambi d'aria nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro;

che nelle suddette macchine di lavaggio non possano essere utilizzati solventi organici di cui alla tabella D, classe 1, di cui alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che le lavorazioni meccaniche dei metalli ricadenti tra quelle riportate in elenco 1 e 2 dell'allegato 5.10 alla D.G.R. 808/2020 possano essere eseguite senza l'utilizzo di sistemi di aspirazione ed abbattimento, rispettando la soglia di consumo di olio pari a 500 kg/anno;

che le lavorazioni meccaniche dei metalli ricadenti tra quelle riportate in elenco 3 dell'allegato 5.10 alla D.G.R. Liguria 808/2020 debbano essere eseguite con apparecchiature già dotate di proprio sistema di aspirazione e filtrazione e che debbano essere eseguite tutte le attività di manutenzione indicate nel libretto del costruttore;

che le attività di saldatura siano scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto tali attività rientrano tra quelle riportate all'allegato 5.4 alla D.G.R. 808/2020 e sono eseguite con un utilizzo di materiali per saldatura al di sotto delle soglie riportate nel citato allegato. Si raccomanda comunque la presenza di idonei ricambi d'aria o l'utilizzo di un sistema di aspirazione ed abbattimento dedicato;

che le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti non ricadano nell'ambito di applicazione del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che l'Azienda debba istituire un nuovo registro da far vidimare dalla Città Metropolitana di Genova sul quale annotare i consumi annuali di materie prime utilizzate;

che l'Azienda debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati e i registri d'impianto, una volta completati;

Preso atto che

in data 14/04/2026, la Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura di Genova, tramite procedura di accesso alla BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., riscontrata in pari data;

l'istanza, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Genova, risulta completa del pagamento degli oneri di istruttoria, pari ad € 600,00 per il comparto emissioni in atmosfera, effettuato in data 30.03.2026, tramite piattaforma PagoPa;

Dato atto che

è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso di Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 57308 del 21.09.2026, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

dalla suddetta relazione si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a RITEC DI LORENA LINI & C. S.N.C. dell'Autorizzazione Unica Ambientale sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) di rilasciare a RITEC DI LORENA LINI & C. S.N.C. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'attività di riparazione e costruzione navale da svolgersi presso l'insediamento sito in Via Vittorio Bottego 2 E 10R, nel Comune di Genova, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica;
- B) di autorizzare RITEC DI LORENA LINI & C. S.N.C. alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come rappresentato nella planimetria in Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- C) di assoggettare l'insediamento di cui alla lettera A), relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Genova in materia acustica, contenente prescrizioni, in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) di prendere atto dei pareri espressi dal Comune di Genova per gli aspetti di competenza sotto il profilo urbanistico-edilizio ed ambientale, in Allegato 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- F) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- RITEC DI LORENA LINI & C. S.N.C.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese);
- ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 96 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 31/03/2026, tenuto conto dei 81 giorni di sospensione del procedimento (dal 08/06/2026 al 28/08/2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**